


26-1-2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



23/06/CU06/C4

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
"CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"**

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78

Punto 06) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni, alla luce del confronto emerso nelle riunioni tecniche in sede di Conferenza Unificata, esprimono parere favorevole con la formulazione di alcuni emendamenti prioritari (*allegato 1*).

Essi riguardano, in particolare, le proposte relative ai seguenti temi: gli investimenti PNRR PNC che devono seguire la normativa attuale tracciata dal DL semplificazione; la nomina del RUP a tempo determinato; la revisione dei prezzi anche per i servizi e le forniture; la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali; i prezzari regionali; l'introduzione del cottimo fiduciario; la qualificazione di diritto delle regioni (salvo diverso avviso della Commissione europea); la qualificazione per i soggetti aggregatori sia per i servizi e le forniture che per lavori; la rimodulazione dei poteri sanzionatori di ANAC in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti che, dalle interlocuzioni, risultano accoglibili.

Inoltre, si chiede di proseguire il confronto sugli ulteriori temi, sempre inseriti tra quelli prioritari, (es. conferenza dei servizi, sub-appalto) sui quali ancora non si è raggiunta una condivisione.

A titolo collaborativo, infine, si inoltrano ulteriori proposte di modifica ed integrazione del testo (*allegato 2*) non ritenute prioritarie.

Roma, 26 gennaio 2023

ALLEGATO 1 - EMENDAMENTI PRIORITARI E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

[Nuovi inserimenti in rosso, eliminazioni in ~~carattere barrato~~, proposte non assentibili MIT: in azzurro
proposte assentibili: in verde MIT]

N.B. Si precisa che, sugli emendamenti che seguono, è tuttora in corso un'interlocuzione con il MIT su iniziativa del Ministero stesso.

❖ Emendamento n. 1 – Articolo 15 (Nomina e funzioni del responsabile unico del progetto -RUP)

Art.15 - Nomina e funzioni del responsabile unico del progetto (RUP) e del responsabile del procedimento (RP)	Osservazioni
<p>1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio nell'unità medesima, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più sogetti un soggetto cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile di cui al primo periodo dal Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.</p>	<p>Posto il principio che deve essere nominato un unico RUP, stabilire chi deve procedere alla nomina deve essere lasciato all'organizzazione delle singole amministrazioni.</p> <p>Assentibile come principio emendativo finalizzato a riconoscere alle stazioni appaltanti maggiori margini di autonomia nella nomina del RUP (v. anche comma 4)</p> <p>Non assentibile perché limita l'autonomia delle stazioni appaltanti, precludendo loro la possibilità di dividere tra più soggetti la funzione del RUP</p> <p>Assentibile in coordinamento con il comma 1</p>
<p>2. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti anche assunti a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente preferibilmente in servizio nell'unità medesima ovvero in caso di accertata carenza di personale in servizio anche ricorrendo ad incarichi professionali.</p>	<p>La modifica consentirebbe maggiore possibilità alle SA di individuare RUP anche ricorrendo a personale non di ruolo tenuto conto dell'attuale situazione di carenza di personale dotato di specifiche competenze anche con riferimento agli appalti PNRR e PNC</p>
<p>2bis) Il RUP viene individuato dalla stazione appaltante fin dalla programmazione triennale, rispettivamente biennale, mentre deve risultare nominato ai fini della programmazione annuale.</p>	<p>Risulta opportuno specificare in che momento deve esse fatta l'individuazione, rispettivamente la nomina del RUP</p> <p>Non assentibile in quanto vincola l'autonomia delle stazioni appaltanti nell'individuazione del RUP</p>
<p>3bis Il RUP e gli eventuali Responsabili del procedimento (RP) fanno parte degli elementi identificativi della procedura e risultano consultabili mediante piattaforma di approvvigionamento digitale</p>	<p>Si propone di inserire la facoltà delle Stazioni appaltanti e degli enti concedenti, in base all'ordinamento proprio di ciascuno, di individuare un responsabile della fase di affidamento e un responsabile della programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi, al fine di salvaguardare l'autonomia organizzativa della SA</p> <p>Non assentibile per coerenza con l'impianto della bozza di Codice (non esiste la figura del</p>



	Responsabile del procedimento nella bozza di Codice)
4. Ferma restando l'unicità del RUP, e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo i propri ordinamenti, nominano possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione o di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, oppure di entrambe le figure. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.	Assentibile come principio emendativo finalizzato a riconoscere alle stazioni appaltanti maggiori margini di autonomia nella nomina del RUP (v. anche comma 1)
<p>6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.</p> <p>6. La stazione appaltante può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.</p>	<p>Tale comma non è chiaro: sembra infatti riassumere i contenuti dei commi 9 e 11 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ponendo contestualmente limiti negli importi da destinare a tali attività.</p> <p>Si ritiene di non dover fissare una percentuale, considerando anche il fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le attività di supporto di natura tecnica, il quantum da corrispondere è fissato nel Decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016); - non è detto che l'importo dell'1% possa sempre consentire di procedere con l'affidamento diretto. <p>Si propone di mantenere i contenuti degli attuali commi 9 e 11 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.</p> <p>Non assentibile perché si tratta di una disposizione a carattere oneroso contrastante con il principio dell'invarianza di oneri fissato dalla legge delega</p>
7. Contestualmente all'adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il connesso piano di formazione specialistica per il proprio personale. Le attività formative del piano sono considerate per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche e di carriera secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva.	<p>Il criterio della legge delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), ricollega il tema della formazione alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, laddove demanda al legislatore delegato di per seguire l'obiettivo del "potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali".</p> <p>Pertanto, si ritiene necessario ridefinire la disciplina sulla formazione del personale e collocarla all'interno delle disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63).</p> <p>Si rileva inoltre che le misure organizzative attinenti ai percorsi formativi in materia di contratti pubblici non hanno alcuna attinenza con la programmazione</p>



	<p>e riguardano tutto il personale che svolge funzioni di pubblica committenza e non solo il responsabile del procedimento.</p> <p>Non assentibile perché coesistente a dare attuazione al principio della legge delega in tema di formazione del personale di cui all'art. 1, comma 1, lett. c.</p>
<p>9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un un RUP il Responsabile del Procedimento (RP) per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione nonché di quelli inerenti l'esecuzione contrattuale, gestiti direttamente</p>	<p>Non assentibile per coerenza con l'impianto della bozza di Codice (non esiste la figura del Responsabile del procedimento nella bozza di Codice)</p> <p>Nel caso di indizione e aggiudicazione di tipologia di procedure del tipo AQ e Convenzione il soggetto che se ne occupa presso la centrale di committenza svolge le funzioni di Responsabile del procedimento (RDP). In considerazione del fatto che tali tipologie di procedura non vanno nemmeno indicate in programmazione, il RUP comparirà solamente al momento dell'adesione all'AQ / convenzione da parte della SA.</p> <p>Si propone di inserire tra i compiti e funzioni del RUP delle centrali di committenza e delle aggregazioni di stazioni appaltanti il riferimento anche alla fase di esecuzione contrattuale</p>

❖ **Emendamento n. 2 – Articolo 19 (Principi e diritti digitali)**


Art. 19 Principi e diritti digitali	Osservazioni
<p>3bis Nel rispetto del principio relativo al "Digital by design" e al fine di garantire la consistenza informativa tra le diverse piattaforme il dato presente nei flussi informativi prevale su quello presente nella documentazione di gara.</p>	<p>Al fine di garantire la consistenza informativa tra le piattaforme ed i sistemi informativi, deve essere prevista la prevalenza dell'informazione digitale [art. 19 c. 3bis] rispetto a quella prevista dalla documentazione di gara. Quest'ultima può ereditare le informazioni gestite da tali piattaforme, ad iniziare dal Bando o Avviso di gara.</p>

❖ **Emendamento n. 3 – Articolo 38 (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario. La procedura di cui al</p>	<p>Si ritiene necessario mantenere escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le opere di interesse statale subordinate per la loro approvazione all'intesa Stato regioni in ragione:</p> <p>1- della vigente normativa specifica statale (art.81 DPR 616/77 e DPR n.383/94) che prevede l'intesa fra Stato e Regione che, nell'ipotesi proposta, viene di fatto eliminata;</p> <p>2- della rilevanza e complessità delle opere interessate;</p> <p>3- della rilevanza istituzionale e territoriale delle medesime infrastrutture, in particolare per quelle di</p>



<p>presente articolo non si applica alle opere pubbliche di interesse statale approvate, secondo la legislazione vigente, attraverso l'intesa tra lo Stato e la Regione territorialmente interessata sentiti gli enti locali, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente.</p>	<p><i>carattere lineare.</i></p>
<p>2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia e siano stati acquisiti i pareri, intese, concerti nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti per la realizzazione dell'opera.</p> <p>a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, sentiti gli enti territoriali interessati;</p> <p>b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.</p>	<p><i>Con il testo in esame si realizza il paradosso per cui per le procedure più complesse (cioè laddove è necessario acquisire anche la variante urbanistica) si applica la presente procedura accelerata; laddove invece si devono acquisire soltanto le autorizzazioni e altri atti di assenso necessarie per realizzare l'opera si dovrà far ricorso alla procedura ordinaria di conferenza di servizi, avente una durata più lunga, anche di 90 o più giorni ("ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 ... prevedano un termine diverso": art. 14-bis, comma 3, L.241/1990). Se si fa la scelta di introdurre questa sorta di procedimento unico semplificato, lo stesso deve trovare sempre applicazione, escludendosi ovviamente solo i casi in cui siano già stati acquisiti sia la variante urbanistica che gli atti di assenso necessari.</i></p> <p><i>Per l'abrogazione delle lettere a) e b) si veda l'emendamento di cui al comma 1 (esclusione delle opere pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stato-Regione)</i></p>
<p>3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca indice, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.</p>	<p>Correzione meramente lessicale: l'art. 14-bis della 241 parla di "indizione" della CdS semplificata: l'uso corretto dell'espressione di legge consente di interpretare in modo univoco la norma nel senso della piena applicazione di quanto previsto, in particolare dal comma 2 dell'art. 14-bis che fa conseguire all'indizione della CdS la comunicazione alle amministrazioni partecipanti del progetto completo e dagli altri elaborati da esaminare (cosa non specificata nel testo in esame) con le indicazioni dei termini di svolgimento della CdS.</p>
<p>4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana</p>	<p><i>Per l'abrogazione dell'intero comma si veda l'emendamento di cui al comma 1 (esclusione delle opere pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stato-Regione)</i></p> <p><i>In subordine, si propone di rinviare l'ultimo periodo all'allegato tecnico</i></p>
<p>5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale, se ravvisa carenze sostanziali al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro 15 giorni dalla ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o l'ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure</p>	<p><i>Per l'abrogazione dell'intero comma si veda l'emendamento di cui al comma 1 (esclusione delle opere pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stato-Regione)</i></p>



<p>entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.</p>	
<p>6. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale delle opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma precedente, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.</p> <p style="text-align: center;">IN SUBORDINE</p> <p>6. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale delle opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma precedente, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti le determinazioni di cui al comma 8.</p>	<p><i>Per l'abrogazione dell'intero comma si veda l'emendamento di cui al comma 1 (esclusione delle opere pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stato-Regione)</i></p> <p><i>In subordine, correzione meramente lessicale: quelle di cui alla rt. 8 NON sono provvedimenti ma "determinazioni" delle amministrazioni partecipanti alla CdS.</i></p>
<p>Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore o del Provveditorato interregionale, il Il progetto, qualora sia da assoggettarsi a VIA, è trasmesso all'autorità competente per la relativa valutazione di impatto ambientale contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, il cui termine di conclusione rimane sospeso fino alla conclusione del procedimento di VIA secondo le modalità e i termini previsti dal D.Lgs n. 152 del 2006.</p> <p>Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico</p>	<p><i>Premesso che sembrerebbe che la valutazione di impatto ambientale si debba esprimere fuori dal procedimento in esame - e solo i suoi esiti debbano essere "comunicati alle altre amministrazioni" che partecipano alla CdS (Vedi comma 7) e "acquisiti e valutati nel corso della conferenza (Vedi inizio comma 8) - deve essere specificato se la VIA si svolga secondo le procedure oggi vigenti del D.Lgs n. 152/2006 ovvero con differenti modalità. Appare evidente infatti che quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006 non è compatibile con i tempi della presente CdS.</i></p> <p><i>Occorre inoltre precisare che il procedimento in esame si debba sospendere in attesa degli " esiti della valutazione di impatto ambientale".</i></p> <p><i>Se invece si volesse stabilire che i tempi della VIA devono rispettare la presente tempistica, occorre riscrivere integralmente la procedura di VIA (o prevedere una procedura speciale di VIA).</i></p> <p><i>Se infine l'idea è quella di acquisire il provvedimento di VIA nell'ambito di questa CdS, appare evidente che NON sono soddisfatti i requisiti di partecipazione (osservazioni del pubblico) trasparenza (pubblicazioni ripetute degli atti ove modificati) e l'inapplicabilità del silenzio assenso (previsto dal successivo comma 9, secondo periodo).</i></p>
<p>8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e valutati la verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA della verifica di assoggettabilità a VIA, ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5</p>	<p><i>Se ci si riferisce alla "verifica di assoggettabilità a VIA" (e in tal caso sarebbe anche auspicabile utilizzare la locuzione utilizzata dalla legge) si ripropongono i medesimi rilievi riportati al comma 7 (per la procedura di VIA): tra cui la violazione dei principi di partecipazione, trasparenza e di inammissibilità del silenzio assenso.</i></p> <p><i>Se invece si intendesse specificare che (sia le valutazioni preventive dell'interesse archeologico, sia)</i></p>



	<p><i>gli esiti della VIA siano "valutati" nel corso della conferenza di servizi "tenuto conto delle PREMINENTI esigenze di appaltabilità delle opere e di certezza dei tempi di realizzazione", si sottolinea che nella scala dei Valori di rilievo costituzionale, le tematiche ambientali (e paesaggistiche) costituiscono principi fondamentali dell'intero ordinamento italiano (art. 9 Cost.). Pertanto, come correttamente prevede il successivo comma 10, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi può solo "comprendere" il provvedimento di VIA.</i></p>
<p>9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di 60 giorni dalla sua convocazione indizione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-<i>quinquies</i>, comma commi 1 e 2, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di 40 30 giorni. Trova comunque applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 14-bis della L.n. 241/1990.</p> <p>Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.</p>	<p><i>In un'ottica di semplificazione si propone il coordinamento delle tempistiche per tutte le procedure. Data la probabilità che il progetto da valutare presenti una particolare complessità, appare congruo prevedere la possibilità di riconoscere una proroga, fino ad un massimo di 30 gg, sia alla Regione interessata, ove partecipi alla conferenza stessa sia alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.</i></p> <p><i>In ogni caso, le amministrazioni richiedenti dovranno motivare le ragioni per cui si chiedere la proroga, cosicché la congruità della motivazione potrà essere valutata dall'amministrazione procedente.</i></p> <p><i>Si condideri a tal riguardo che il termine per la conclusione della CdS decorre dalla indizione della conferenza. Di conseguenza si osserva, <u>da una parte</u>, che in caso di eventuale richiesta di modifiche progettuali da parte del Consiglio superiore o del Provveditorato interregionale (15gg) la previsione dei tempi conseguenti di trasmissione del progetto modificato (ulteriori 15gg) e la comunicazione del parere tecnico di questi organismi (ulteriori 20gg) fanno sì che siano previsti solo 10gg liberi per le determinazioni conclusive degli enti partecipanti (sul progetto come modificato e acquisite la valutazioni tecniche del Consiglio superiore o del provveditorato interregionale); <u>dall'altra</u>, che ogni ritardo nella esecuzione degli adempimenti appena ricordati riducono ulteriormente i giorni liberi a disposizione delle amministrazioni partecipanti per esprimersi sul progetto.</i></p> <p><i>Appare poi opportuno ricordare espressamente che anche in questa particolare ipotesi di CdS trovi applicazione la possibilità, per l'amministrazione procedente, anche su richiesta motivata di una altra amministrazione, di chiedere che la conferenza di servizi si svolga in forma simultanea e in modalità sincrona. La specificazione appare indispensabile, in quanto la previsione della possibilità di proroga appena considerata può essere interpretata da taluno come sostitutiva di questa possibilità</i></p>
<p>10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e perfeziona l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e</p>	<p><i>Si osserva che il procedimento in esame NON prevede alcuna forma di pubblicità e di partecipazione in merito alla variante urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità. Le osservazioni non possono essere presentate, né da parte di tutti i cittadini né, e la cosa è ancor più grave, da parte degli esproprianti (e in</i></p>

6